

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE
(FINANZE E TESORO)

10^a COMMISSIONE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

A.S. 1299* *(Piano destinazione Italia)

**BOZZA FASCICOLO
EMENDAMENTI**

**TOMO 2
ARTICOLI 3-9**

17 febbraio 2014

A cura dell'Ufficio di Segreteria della 10^a Commissione

Art. 3

EMENDAMENTO AS 1299

Art. 3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'esercizio di imposta 2014, è disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, le cui modalità operative sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

Conseguentemente:

- a) sopprimere il comma 13;
- b) dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

CATALFO, CASTALDI, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTTO

Catalfo

3.1

262

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. La disposizione opera nel limite massimo di 300 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole "600 milioni" con le parole "300 milioni"

Sen. Bellot
Sen. Consiglio

3.2

431

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2014. La disposizione opera fino al limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole "600 milioni" con le parole "300 milioni"


Sen. Bellot
Sen. Consiglio 

3.3

430

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente comma:

1-bis. Tra le modalità operative per il riparto delle risorse di cui al comma 1, si considera altresì il riparto territoriale tra le imprese localizzate nel Nord, Centro e Sud Italia secondo una percentuale del 33,3% per ciascuna area geografica.

Sen. Bellot

Sen. Consiglio

3.4

421

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole "50 per cento" con le parole "20 per cento".

Sen. Bellò

Sen. Consiglio


3.5

433

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole "incrementi annuali di spesa" con le parole "investimenti".

Sen. Bellotti



Sen. Consiglio



3.6

423

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 3

Al comma 2, primo periodo, le parole: "degli incrementi annuali di spesa nelle" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese per"

De Petris

De Felici

Gaubano

3.7

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole "registrati in ciascuno dei periodi d'imposta", inserire le parole "a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016".

Conseguentemente, al medesimo comma, sono soppresse le parole "con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016"

Sen. Bellot

Sen. Consiglio

3.8

424

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole "50.000 euro" con le parole "20.000 euro".

Sen. Belloni

Sen. Consiglio

3.9

432

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 3

Al comma 2 la parola: "50.000" è sostituita dalla seguente: "20.000"

De Petris

De Petris

Gambino

3.10

44

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 3, sostituire le lettera a), b) e c) con le seguenti lettere:

- a) *Ricerca fondamentale;*
- b) *Ricerca industriale;*
- c) *Sviluppo sperimentale*



Sen. Bellot 
Sen. Consiglio 

3.11

425

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 3, sopprimere la lettera d)

Sen. Ballot
Sen. Consiglio



3.12

426

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

d-h) *A*. Industrializzazione e commercializzazione di brevetti e prototipi registrati

Bellot
Sen. Bellot
Cheloni
Sen. Consiglio

3.13

440

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 5, alla lettera c), sopprimere le parole "quella contrattuale, le competenze tecniche e"

Sen. Bellot


Sen. Consiglio


3.14

427

EMENDAMENTO

ART.3

Al comma 12, dopo le parole "con il Ministro per la coesione territoriale" aggiungere le seguenti:
"da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

3.15

137

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 12, sopprimere le parole "*sempre che permanga la spesa incrementale*"

Sen. Bellot


Sen. Consiglio



3.16

428

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, al comma 13, dopo le parole "all'entrata del bilancio dello Stato" aggiungere le parole:

"Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Nel caso le risorse stanziare risultino insufficienti rispetto alle dotazioni iniziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato e fino al limite massimo annuo di 100 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.


Sen. Bellot

Sen. Consiglio



3.17

429

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

14. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "dal comma 1", aggiungere le parole "a decorrere dal 1°Gennaio 2015"

Sen. Stefani 
Sen. Belloni 
Sen. Consiglio 

3.18

442

Emendamento AS 1299

All'articolo 3, dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

14. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "*residenziale pubblica*", aggiungere le parole "*e per quelli di alloggi situati nelle località turistiche locati per un periodo inferiore a 21 giorni*"

Sen. Stefani 
Sen. Bellotti 
Sen. Consiglio 

3.19

443

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

3.20

115

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13-*ter*. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

3.21

126

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per agevolare l'occupazione nel Mezzogiorno).

1. Al fine di agevolare l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno con particolare attenzione ai lavoratori privi di strumenti di tutela, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.
2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratori con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.
3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.
4. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui ai commi precedenti sono stanziati 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

3.0.1

169

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno).


1. Alle imprese delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, che intraprendono nuove attività imprenditoriali o azioni di rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile e innovative è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

3. Al fine di garantire l'efficacia delle misure previste dai commi precedenti sono stanziati 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali.

4. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

3.0.2

168

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno).

1. Alle imprese delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, che intraprendono nuove attività imprenditoriali o azioni di rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile e innovative è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
3. Al fine di garantire l'efficacia delle misure previste dai commi precedenti sono stanziati 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste al successivo comma 5.
4. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2014-2016.



MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

3.0.3

167

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

3.0.4

105

Art. 4

A.S. 1229
EMENDAMENTO
ART. 4

Sopprimere l'articolo

DE PETRIS

De Petris

Gambino

4.1

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 1 sostituire le parole "progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica" con le seguenti: "progetti integrati di bonifica"

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Lucidi

4.2

266

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso "Art. 252-bis", al comma 1, dopo le parole: "riconversione industriale e sviluppo economico" aggiungere le parole "incentrati su tecnologie innovative a nullo impatto ambientale e sanitario"

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Morone

4.3


267

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 1, dopo le parole: "al fine di promuovere"
inserire le seguenti "e valutare"

SERRA



4.4

283

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 1, sostituire le parole: “e di preservare le matrici ambientali non contaminate” con le seguenti: “e di tutelare e preservare, con particolare attenzione, le matrici ambientali non contaminate”

SERRA



4.5


284

EMENDAMENTO ALL'AS 1299

Art. 4

Al comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 2, lettera a) sostituire le parole: "e bonifica" con le seguenti: "o bonifica"

Sen. Arrigoni, Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



4.6

391

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso "Art. 252-bis", al comma 2, lettera a), sostituire le parole "risultati della caratterizzazione validati" con le seguenti parole "risultati della caratterizzazione eseguita" .

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

aa) i costi della caratterizzazione di cui alla lettera a) sono a carico del proponente

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Nugnes

4.7

268

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 2 lett. a), dopo le parole “dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente” inserire il seguente periodo: “sentito anche il parere dei comitati e delle associazioni di cittadini, territorialmente interessati, operanti nel settore ambientale”

SERRA, GIROTTI




285

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 2 lett. b) dopo le parole: "enti di ricerca specializzati" inserire il seguente periodo: "anche con l'apporto di comitati e associazioni di cittadini, territorialmente interessati, che forniscano un contributo tecnico-scientifico in materie del settore ambientale".

SERRA, GIROTTO



4.9

286

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 4

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis, comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "prioritariamente per sostenere gli investimenti e, comunque, previa attivazione contestuale della procedura di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione, ferma restando la responsabilità dei soggetti non responsabili per gli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio."

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sopprimere le parole: "e dichiarazione di pubblica utilità";

al comma 4, sopprimere le parole: "Ad eccezione di quanto previsto al comma 5";

sopprimere il comma 5;

al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: "tranne nei casi in cui i medesimi soggetti siano successivamente individuati quali responsabili in tutto o in parte della contaminazione. In tal caso resta ferma la responsabilità di tali soggetti per gli obblighi di bonifica, riparazione e ogni altro onere reale";

al comma 7, sopprimere le parole: "Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5";

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica finalizzata a garantire, tra l'altro, la partecipazione del pubblico all'ideazione e redazione dell'accordo di programma, valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse».

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

4.10

264

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 4 ultimo periodo, dopo le parole: "che non hanno cagionato" inserire le seguenti: "neanche indirettamente"

SERRA



4.11

287

EMENDAMENTI A.S. 1299

ART. 4

"Al comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 5, dopo la lettera c) inserire le seguenti :

c-bis) l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera a) anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato;

c-ter) i contributi di cui al comma 2 lettera e) possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati , a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale"

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

R. Rocchi

4.12

263

EMENDAMENTO

Art. 4

"Al comma 5, dell'articolo 252 bis come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del DL 145 del 2013, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera a) anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato;

c-ter i contributi di cui al comma 2 lettera e) possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati , a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale"

COMPAGNONE, FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE



4.13

452

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 2, lettera g), sopprimere la parola " , controllo"

LUCIDI , NUGNES, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Lucidi

4.14

269

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera :

i-bis.1) le modalità della consultazione pubblica e l'istituzione di un tavolo della trasparenza aperto ai portatori di interessi collettivi e in particolar modo ai comitati di cittadini

MORONESE , LUCIDI , NUGNES, MARTELLI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI,
SANTANGELO

Moronesse

4.75

270

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 3, dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti parole "incentrati su tecnologie innovative a nullo impatto ambientale e sanitario"

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Martelli

4.16

271

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: "Ad eccezione di quanto previsto al comma 5".

Conseguentemente , sopprimere il comma 5.

NUGNES, MARTELLI , MORONESE, LUCIDI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Nugnes

4.12

272

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso "Art. 252-bis", al comma 5 sopprimere la lettera a)

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI , MORONESE

Lucidi

4.78

273

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato.

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI , GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Morone

4.79

274

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c-bis) lo Stato concorre, sulla base delle risorse individuate ai sensi del comma 2, lettera e) del presente articolo, per un importo massimo del 50 per cento al costo complessivo delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza;

c-ter) gli accordi di programma contengono un piano finanziario di restituzione della quota sostenuta dallo Stato, da versare, in un periodo non superiore a vent'anni, presso un fondo rotativo finalizzato alla realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, istituito presso il Ministero dell'ambiente, il cui funzionamento è disciplinato con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2014, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Lucidi

4.20

275

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, primo periodo, sopprimere la seguente parola: "controllo"

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Martelli

4.27


276

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"tranne nei casi in cui i medesimi soggetti siano successivamente individuati quali responsabili in tutto o in parte della contaminazione. In tal caso resta ferma la responsabilità di tali soggetti per gli obblighi di bonifica, riparazione e ogni altro onere reale"

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI , GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO



4.22

277

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "dell'onere reale per tutti i fatti" inserire la parola "conosciuti".

MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Martelli

4.23

278

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 4

Al comma 1, capoverso articolo 252-bis, sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica individuati dall'accordo, nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori interventi di bonifica e danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento."

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

4.24

265

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 7, sopprimere le seguenti parole "Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5,"

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Moronese

4.25


279

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sopprimere i commi 8 e 9.

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI



4.26

281

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 8, sopprimere il terzo periodo

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Nugnes

4.27

280

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica finalizzata a garantire, tra l'altro, la partecipazione del pubblico all'ideazione e redazione dell'accordo di programma, valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione degli impianti e delle opere connesse».

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Lucidi

4.28

282

EMENDAMENTO ALL'ART.4

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera a), anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato;

- dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) i contributi di cui alla lettera e) possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati, a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale"

DE PETRIS GAMBARO

De Petris *Gambaro*


4.29

47

EMENDAMENTO ALL'AS 1299

Art. 4

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: "e per la conservazione del patrimonio ambientale"



Sen. Arrighoni, Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

4.30

392

A.S. 1229

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- sopprimere la lettera e);
- alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: "revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di"

DE PETRIS

De Petris

Gambino

4.31

48

A.S. 1229

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2, dopo la lettera i-bis), aggiungere la seguente:

"i-ter) le modalità di informazione e di partecipazione al procedimento da parte degli enti locali competenti e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori"

DE PETRIS

De Petris

Scavone

4.32

EMENDAMENTO

ART. 4

(Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche nei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2 bis- Al fine di fronteggiare le bonifiche dei siti inquinati per i quali, nonostante gli accertamenti , non sia possibile risalire ai soggetti responsabili, è istituito un Fondo nazionale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per gli anni 2014-2020 , di 5 milioni di euro a valere sulle somme CIPE di cui all'1 comma 12 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

COMPAGNONE, FERRARA, BARANI , D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MAURO G. , MILO, RUVOLO, SCAVONE.



4.33

457

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/06 con le seguenti:

regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



4.34

170

EMENDAMENTO

ART.4

Al comma 3 sostituire le parole: "regolamento (CE) n. 1998/06" con le seguenti: "regolamento (CE) n. 1407/2013"

MILO



PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

4.35

143

A.S. 1229

EMENDAMENTO

ART. 4

Sopprimere il comma 5

Conseguentemente al comma 7 sopprimere le parole "Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5,"

DE PETRIS

De Petris

Gambone

4.36

50

A.S. 1229
EMENDAMENTO
ART. 4

Sopprimere il comma 6

DE PETRIS

De Petris

Gambino

4.32

51

EMENDAMENTO

ART.4

Al comma 11, primo periodo sopprimere le seguenti parole: " con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: " prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili."

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

4.38

138

A.S. 1299

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

"14-bis. Al d.lgs. n. 152/06, dopo l'articolo 242, è inserito il seguente: «Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e

A.39

prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee.»

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



4.39

385 (fine)

A.S. 1229

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente

"14-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da un anno a due anni e con l'ammenda da cinquemila euro a cinquantamila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e con l'ammenda da duemila euro a ventimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da due anni a quattro anni e la pena dell'ammenda da diecimila euro a centomila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.>>

DE PETRIS

De Petris

Gambino

4.40

52

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 4-bis

Sopprimere l'articolo.

CIOFFI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI,
PETROCELLI, SANTANGELO



4-bis.1

288

EMENDAMENTO AS 1299

Art.4-ter

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente sopprimere i commi 2 e 3 .

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

Nugnes

4-ter.1

289

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 4-ter

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze,"
inserire le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,"*

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Cioffi

4-ter.2

290

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 4-ter

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "e successive modificazioni," inserire le seguenti: "appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione,".

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Cioffi

4-ter.3

291

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 4-ter

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione degli interventi."

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA



4-ter.4

292

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 4-ter

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il commissario straordinario si avvale della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo Commissario.».

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Cioffi

4-ter.5

293

EMENDAMENTO

ART. 4-ter

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 4-quater.

1. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

4-ter. 0.1

112

EMENDAMENTO

ART. 4-ter

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 4-quater.

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali. All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente. Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientale, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego. Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative. Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

4-ter.0.2

113

Art. 5

AS 1299


Emendamento

Art. 5

All'articolo 5) dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

1. quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli dell'Area funzionale C1, posizione economica C1 bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010. A tal fine la dotazione organica dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementata di 90 unità. Nell'incremento della dotazione organica di cui al presente comma non è incluso il personale di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3, 7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare di cui al comma 1.

Di Biagio



5.1

77


Emendamento

AS 1299

All'articolo 1) dopo il comma 1.ter, aggiungere il seguente:

1. quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4 commi 68, 69 e 70 della legge 14 dicembre 2003 n. 350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato all'esecuzione del progetto di cui al presente comma, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sono abrogati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Di Biagio



5.2

76

Emendamento

AS 1299

All'articolo 1 dopo il comma 1.ter. aggiungere il seguente:

1. quater. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562 lettera a) della Legge 27.12.2013 n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti della società Retitalia Internazionale Spa e al fine di consentire il prosieguo delle attività della medesima società per le finalità di cui al comma 1, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A., è sospesa.

DI BIAGIO



5.3

79

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 5.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter.1. In coerenza con le finalità del presente decreto-legge, volto a favorire l'ingresso in Italia di start-up innovative, il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

5.4

294

Atto Senato 1299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Art. 5

Al comma 2 sopprimere le parole da: "a condizione che nell'ufficio doganale" fino alla fine del periodo.

SUSTA



5.5

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: , il regolamento (CE) n. 1535/2007 ~~le successive~~
~~modificazioni~~, con le seguenti: il regolamento (CE) n. 1408/2013

MILO CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Milano

5.6

171

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola, secondo il programma definito, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto stesso.

MILIO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

milio

5.7

173

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale,», con le seguenti: «, della quantità di latte di massa prodotto giornalmente ed a trasmettere le informazioni, con cadenza settimanale, al SIAN, comprehensive della quantità di latte prodotto, dei capi munti e dell'acquirente,».

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



5.8

172

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 1 è sostituito dall'articolo 1 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966;
- b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dall'articolo 2 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966.
- c) l'articolo 3 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza. Il presente comma entra in vigore decorsi 6 mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE».

MILÒ, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



5.9

175

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. I nomi “cuoio” e “pelle”, i termini che ne derivano loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati»;

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente comma: «1. Il nome “pelliccia”, i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o gli articoli con esse fabbricati»;

c) l'articolo 3 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza. Il presente comma entra in vigore decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE».

MILÒ, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

mile

5.10

174

A.S. 1299

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, attiva su tutto il territorio nazionale percorsi per favorire il rientro in Italia di giovani talenti e profili professionali qualificati, attraverso la creazione di opportunità lavorative. Per le finalità di cui al precedente periodo è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



5.11

378

EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Oltre a quanto stabilito dai precedenti commi 7, 8 e 9, al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la loro base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al successivo comma 9-ter, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

9-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca un apposito elenco dei ricercatori di cui al comma 9-bis ed a cui possono accedere i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche e private.

9-quater. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 9-bis si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

9-sexies. L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies è pari a 150 milioni di euro in ragione annua. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro in ragione annua.

De Petris
De Petris

Gau bas

5.12

53

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 5

Sopprimere il comma 9-bis.

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

5.13

295

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)"

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, passeggini, culle, seggioloni, seggiolini per automobili, destinati all'infanzia».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PUGLIA



5.0.1

296

Art. 6

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'acquisto di software, hardware," aggiungere le seguenti: "servizi di virtualizzazione".

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

6.1

298


EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma uno aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 1 comma 86 della legge 147/ 2013 - legge di Stabilità 2014, sostituire le parole "uguale a 100 mW" con le seguenti "uguale a 250 mW">>

CARIDI



6.2

86

A.S. 1299

EMENDAMENTO


Articolo 6

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

"1-bis) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1 ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.

1-ter) La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1 ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicienti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è preceduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del DPR nr 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni. "

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.3

415

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicienti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è preceduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Milo

6.4

176

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'ammontare dell'intervento di cui al comma 1, è stabilito nella misura massima di 100 milioni per il triennio 2014-2016, rispettivamente per 40 milioni per il 2014, 30 milioni per il 2015 e 30 milioni per il 2016. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

Consequentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;

e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

6.5

299

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2, sostituire le parole: «al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni» con le seguenti: «al numero delle domande presentate per ciascuna Regione».

De Petris

De Petris

Gambino

6.6

54

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione di nuove soluzioni *e-commerce*, ai sensi delle presente legge è definita "Bitcoin" la crittovaluta elettronica complementare utilizzata a mezzo scambio senza finalità di riserva di valore sulle reti di comunicazione elettronica.

3-ter. Per le transazioni superiori al valore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, così come modificato dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 101/2012, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 effettuate a mezzo Bitcoin, è richiesta l'identificazione del titolare effettivo di cui all'articolo 2 dell'Allegato tecnico del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n.231.

3- quater . Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalità di identificazione univoca del titolare effettivo di Bitcoin e delle crittovalute.

3-quinquies. Alle operazioni di pagamento effettuate tramite Bitcoin o altre crittovalute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n.231 in materia di antiriciclaggio.

De Petris

De Petris

Scarbano

6.7

55

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

"4-quater. Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recepita con l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013."

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

mila

6.8

177

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

Dopo il comma 4-ter inserire li seguente:

"4-quater. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento da emanare entro il 30 aprile 2014, definisce, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa e tenuto conto di favorire le imprese che vendono i propri prodotti prevalentemente in mercati esteri. L'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema è fissato in 400.000.000 milioni di euro all'anno. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce il rispetto di tale limite di risorse massime erogabili e l'avvio del nuovo sistema a partire dal 1° luglio 2014. Con effetto dal 30 giugno 2014 è abrogato l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti emanati ai sensi di tale articolo."

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

6.9

147

AS 1299

EMENDAMENTO

ART.6

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

MILO



6.10

139

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 6


Dopo l'articolo 6 inserire il seguente :

«Art. 6-bis.

(Semplificazione in materia di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, il regolamento comunale stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per consentire ai cittadini la segnalazione di manifesti affissi non in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. In caso di mancata previsione nel regolamento comunale, entro i termini sopra indicati, si applicano comunque i principi e le previsioni del presente articolo.
2. Il regolamento comunale deve prevedere, la segnalazione delle affissioni abusive al Comune anche attraverso l'utilizzo di un portale informatico proprio o a cui ha aderito e della posta elettronica certificata. Il Comune dà riscontro a dette segnalazioni entro il termine di 30 giorni, indicando il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990.
3. Il regolamento comunale stabilisce la modulistica da utilizzare per la segnalazione delle affissioni abusive e dovrà contenere l'ufficio presso cui poter ritirare i moduli.
4. Il regolamento comunale prevede le modalità di gestione, anche attraverso la pubblicazione sul portale informatico del comune, delle tariffe del servizio, dell'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione dei relativi periodi di disponibilità e con la possibilità di richiedere l'affissione. Sono in ogni caso riservati appositi spazi alle affissioni dei necrologi.
5. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:
"2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro seicento ad euro quattromilacinquecento con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Le sanzioni sono aumentate fino al quintuplo se le violazioni sono commesse in modo da arrecare pericolo alla salute e alla sicurezza pubblica, all'ambiente naturale ed al patrimonio storico-artistico e culturale. Il comune ingiunge altresì la immediata rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il comune provvede d'ufficio allo scadere del termine stabilito, addebitando integralmente ai responsabili le spese sostenute".
6. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i manifesti che dovranno essere affissi dovranno recare in maniera visibile il cognome, nome e codice fiscale del committente e della tipografica presso cui è stato stampato ovvero se stampato in proprio. In mancanza il manifesto sarà ritenuto irregolare ed il responsabile sarà dedotto dal contenuto del manifesto».

PUGLIA


104

301

6.11

A.S. 1299

Emendamento

Articolo 6

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis: Al fine di agevolare le imprese nell'assolvimento del loro obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, per l'anno 2015, per un limite massimo di 5 milioni di euro, le imprese possono avvalersi del servizio di posta elettronica certificata in forma gratuita."

Conseguentemente, il comma 9-bis dell'articolo 13 è soppresso.

Sen. Bellot 

Sen. Consiglio 

6.12

449

EMENDAMENTO

Articolo 6

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.


9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8.

Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che esercitano frequenze diverse da quelle da liberare.

Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8.

Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 8, dopo le parole: "31 dicembre 2014", aggiungere le seguenti:

"Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75."

De Petris

De Petris

Gambino

6.14

56

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "L'obbligo di rilascio delle frequenze da parte degli operatori riguarda solo ed esclusivamente le frequenze legittimamente assegnate sulla base della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e interessate da interferenze da parte dei Paesi confinanti",

De Petris

De Petris

Gambino

6.15

57

A.S. 1299


EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

“Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l’assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all’area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell’assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.”

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.16

413

A.S. 1299


EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis) In considerazione della accresciuta potenzialità tecnica dei blocchi trasmissivi per la radiofonia, un blocco viene riservato alla concessionaria pubblica, due blocchi vengono destinati alle reti radiofoniche nazionali e 11 blocchi vengono destinati alle emittenti radiofoniche locali in banda VHF III; di tali 11 blocchi, un blocco viene riservato alle emittenti radiofoniche locali con copertura territoriale almeno regionale. Le emittenti radiofoniche locali con copertura almeno regionale non sono tenute ad osservare la condizione del rispetto del quorum del 30%."

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.17

414

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 6

*Sostituire il comma 9 con il seguente: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'aggiornamento del piano di assegnazione 177 delle frequenze, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 2005, in modo da permettere l'assegnazione agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di *media* audiovisivi nei confronti dei quali sono adottate le misure di cui al comma 8 di porzioni di spettro tali da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa».*

De Petris

De Petris

Gambano

6.18

58

A.S. 1299

EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 9 bis, inserire in fine il seguente periodo:

<<Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>

Conseguentemente:

Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, è aggiunto in fine il seguente periodo: " A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale".

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

Crosio Consiglio Bellot

6.19

403

A.S. 1299

EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire il seguente:


9-ter. "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali."

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sen. Crosio

Sen. Consiglio

Sen. Bellot



6.20

399

EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire il seguente:

9-ter. "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali."

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



E. 21

400

A.S. 1299

EMENDAMENTO

Articolo 6


Dopo il comma 9 bis, inserire il seguente:

9-ter. "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'art. 45 comma 3 della Legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'art. 27 comma 9 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'art. 145 comma 18 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'art. 52 comma 18 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'art. 80 comma 35 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'art. 4 comma 5 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'art. 2 comma 296 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'art. 10 della L. 422/93. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali."

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

6.22



401

EMENDAMENTO


Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire i seguenti:

"9-ter. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014, 16 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 18 milioni per l'anno 2015 e 18 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 8 milioni per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.23

404

A.S. 1299

EMENDAMENTO


Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire il seguente:

" 9.ter: I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.24

405

EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire il seguente:

9.ter: Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;


b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.bis, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.25

406

A.S. 1299

EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire il seguente:

<<9. ter: Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.>>

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

Sen. Crosio Sen. Consiglio Sen. Bellot

6.26

407

A.S. 1299

EMENDAMENTO


Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire i seguenti:

<<9-ter: Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

9-quater: All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 30 milioni per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 20 milioni per gli anni 2014, 2015, 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.27

408

A.S. 1299

EMENDAMENTO


Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire il seguente:

<<9-ter Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

9-quater All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 30 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 15 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.28

409

A.S. 1299

EMENDAMENTO


Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire i seguenti:

<<9-ter Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2014, 10 per l'anno 2015 e 10 per l'anno 2016.>>

9-quater All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 25 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.29

410

A.S. 1299


EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 9 bis, inserire il seguente:

<<9-ter: Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.>>

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



6.30

411

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole "50 milioni di euro" con "200 milioni di euro".

De Petris

De Petris

Gambino

6.31

59

EMENDAMENTO

ART.6

Al comma 11 sostituire le parole: " regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*")" con le seguenti: " regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"."

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

6.32

144

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

Al comma 11, sostituire le parole da: regolamento (CE) sino a («de minimis») con le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

MILIO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



6.33

178

Emendamento AS 1299

All'articolo ~~6~~ dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

15. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 la parola "2014" è sostituita con "2015".

Sen. Consiglio

Sen. Bellot

6.3h

441

EMENDAMENTI AS. 1299

Articolo 6

~~All'articolo 6~~, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
- f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
- g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
- l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
- r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

14-ter. Le risorse scaturenti dall'applicazione del comma 14-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

CIAMPOLILLO



6.35

297

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 6.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«14-ter. Al fine di garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti on line volti a consentire la comparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto preventivatore unico).

14-quater. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possano consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.

PUGLIA



6.36

300

EMENDAMENTO

ARTICOLO 6

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Poste Italiane s.p.a.)

1. I commi 33, 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. Agli oneri derivanti dalla presente abrogazione si provvede ai sensi del comma 2.
2. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione."

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono assegnate al credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



6.0.1

179

Art. 7

AS 1299

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato."

SEN. BERGER

SEN. ZELLER

SEN. FRAVEZZI

7.1

7

AS 1299
EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di: addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno gli ultimi venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

7-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 7-bis, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

7-quater. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto".»

PUGLIA, BENCINI



7.2

303

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine, il seguente:

"3- *sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio."»

PUGLIA



7.0.1

302

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la prima classe di merito)

1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema *bonus malus* e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi r.c. auto con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1° luglio 2014 è istituito presso la Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, per gli appartenenti alla prima classe di merito, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per gli assicurati della medesima classe di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la Consap, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della Consap; le modalità e le condizioni di accesso della medesima Consap alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa per la prima classe di merito e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale con l'esclusione del riferimento al parametro della territorialità, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
4. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap ai sensi dell'art. 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

PUGLIA

Puglia

7.0.2

304

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

1. I commi 33, 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. "

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



7.0.3

180

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis. *(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.»;

b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento,

7.C.h
137

101 (segue)

sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.

Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.».

c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».

d) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il sesto periodo è soppresso.

2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata

l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di trenta giorni di sospensione della procedura.»;

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

3. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.

4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».

7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui

all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

12. I massimali di cui al comma 1, lettera *a)*, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

7.0.4

101 (Ave)

Art. 9

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9. - (Misure per favorire la diffusione della lettura). - 1. È disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate al comma 5, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, rispettivamente nella misura di 20 milioni per l'anno 2014, 15 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14-bis.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 5, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

9.1

(segue)

305 (segue)

a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;

e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

9.1

305 (fine)

A.S. 1299

Emendamento

Art. 9

Sostituire le parole "un credito" con le parole: "una detrazione" ovunque ricorrano.

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



9.2

380

A.S. n. 1299
Emendamento
Art. 9

Al comma 1, sostituire le parole «degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio», con le seguenti: «delle persone fisiche e giuridiche».

BOCCHINO, SERRA, GIROTTO

9.3

Boee:

308

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: "libri al dettaglio," aggiungere le seguenti: "anche on line"

Conseguentemente, al comma 2:

primo periodo:

dopo le parole: "istruzione secondaria di" aggiungere le seguenti: "primo e";

sopprimere le parole: "o paritario";

*secondo periodo, dopo le parole: "timbrato e numerato", aggiungere le seguenti:",
cartaceo o in forma elettronica. "*

CASTALDI,GIROTTI,PETROCELLI, SANTANGELO

9.4

C. Petrol

306

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 9

Al comma 1, dopo le parole «anche in formato digitale,», aggiungere le seguenti:
«e/o venduti *on-line*, comunque».

BOCCHINO, SERRA, GIROTTO

9.5

Bocchino

307

A.S. n. 1299
Emendamento

Art. 9

Al comma 2 sostituire le parole «per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale» con le seguenti: «per ogni studente di istituto di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale».

Montevecchi, Bignami, Serra, Bocchino

9.6

Montevecchi

313

A.S. n. 1299
Emendamento

Art. 9

Al comma 2 sostituire le parole «per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale» con le seguenti: «per ogni studente di istituto di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado pubblico avente sede nel territorio nazionale».

Montevecchi, Bignami, Serra, Bocchino

9.7

Montevecchi

312

A.S. 1299
Emendamento
Art. 9

Al comma 2, dopo le parole: «nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento», aggiungere le seguenti: «, anche in ragione di criteri che considerino le capacità reddituali dei nuclei familiari di appartenenza.»

SERRA, GIROTTTO

9.8

Serra

309

A.S. n. 1299
Emendamento
Art. 9

Al comma 2 sostituire le parole «19 per cento» con le seguenti: «22 per cento».

Montevecchi, Bignami, Serra, Bocchino

9.9

Montevecchi

3/0

A.S. n. 1299
Emendamento
Art. 9

Al comma 2, dopo le parole «per l'acquisto di libri di lettura», aggiungere le seguenti:
«nonché per libri di testo a uso scolastico».

BOCCHINO, SERRA, GIROTTO

9.10

Bocchino

311

A.S. n. 1299
Emendamento
Art. 9

Al comma 5, sostituire le parole «nella misura massima di 50 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura minima di 50 milioni di euro».

BOCCHINO, SERRA, GIROTTO

Boeff →

9.11

3/5

A.S. n. 1299
Emendamento

Art. 9

Al comma 5, dopo le parole «50 milioni di euro», inserire il seguente periodo: —
«, ripartiti in parti uguali tra i 5 ministeri ora citati,»

Montevecchi, Bignami, Serra, Bocchino

Montevecchi


9.12

314

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale».

Sen. Centinaio



Sen. Consiglio



Sen. Bellot



9.13

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure per favorire le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo).

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto-legge è aggiunto il seguente periodo: «Sono ricomprese tra i destinatari del presente comma anche le imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo».

2. All'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro per i beni culturali è definito annualmente l'ammontare delle risorse destinate alle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) aver introdotto innovazioni tecnologiche nell'organizzazione degli eventi;
- b) non aver riportato incidenti sui luoghi di lavoro negli ultimi tre anni;
- c) per spettacoli ed eventi presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
- d) per spettacoli ed eventi che valorizzino il territorio creando ricadute economico culturali;
- e) per spettacoli ed eventi tesi all'internazionalizzazione e promozione della creatività e del patrimonio culturale italiano, creando occasioni di lavoro anche all'estero, attraverso coproduzioni con altri paesi e la realizzazione di piattaforme e networks.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) un rappresentante delle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo;».

4. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo le parole: «attività cinematografiche, musicali,» sono aggiunte le seguenti: «anche di musica popolare contemporanea».

5. All'articolo 8 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel limite delle risorse stanziato, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo spetta altresì anche alle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo».

6. All'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: «corali e di balletto,» sono aggiunte le seguenti: «festival di musica anche popolare contemporanea».

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Milano

9.0.1

184

Emendamento

AS 1299

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

9-bis

Disposizioni urgenti a favore della Società di studi fiumani

1. all'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per l'anno 2015 alla Società di studi fiumani.

2 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

Di Biagio



9.0.2

78